DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

# Art. 1

## Nomine sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale

Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

Versione in vigore dal 9 giugno 1987, non più in vigore dal 8 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
| Estremi | Decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220 |
| Capo | I — Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della polizia di stato |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-1987/art-1-nomine-sul-reclutamento-e-disciplina-transitoria-per-l-istruzione-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it